REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati dr. ### dr. ### rel. est. dr. ### ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 723/2024 R.G., PROMOSSA DA
S.A. , p. iva ###, in persona del ### per l'### con domicilio eletto in ###, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ###,), nata a ### il ### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo procuratore; APPELLATA
E
CONTRO ### s.r.l., (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per procura in atti; APPELLATO
E
CONTRO ### c.f. ###, ### c.f. ###,
E
c.f. ###, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv.to ### loro procuratore costituito in primo grado;
E
CONTRO ### nato a ### il ### (###) elett.te dom.to presso lo studio del suo procuratore Avv.to ###, che lo rappresenta e difende per procura in atti; APPELLATO

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2026.

La Corte ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 913/2024 del 16 aprile 2024 il Tribunale di Siracusa, - dato atto della rinunzia alle domande originariamente proposte nel medesimo giudizio anche da ### e ### - accoglieva la domanda proposta da ### nei confronti dell'### s.r.l. e del Dr. ### - con cui la ### aveva chiesto accertarsi la responsabilità sanitaria solidale della struttura e del medico suddetti, per i danni cagionatile in occasione dell'intervento chirurgico di artodesi ###-### e ###- ### eseguito in data ### dal Dr. ### nella clinica ### - e condannava la struttura ed il medico predetti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, che liquidava in euro 47.883,00 oltre accessori, condannando, altresi', la compagnia assicurativa ###s, quale terzo chiamato in garanzia dal dr. ### a tener indenne quest'ultimo da quanto dovrà pagare a parte attrice nei limiti della garanzia assicurativa, condannando la struttura ed il medico in solido tra loro al pagamento delle spese di lite e di CTU in favore della ### e condannando i ###s al pagamento delle spese processuali in favore di ### Avverso la pronuncia ha interposto appello ###s ### S.A. deducendo l'erroneità della condanna in solido del medico e della struttura sanitaria, in assenza di prova di dolo o colpa grave in capo all'esercente la professione sanitaria, e deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto condannare soltanto la struttura sanitaria secondo le regole dettate dalla L. n. 24/17 in tema di azione di rivalsa nei confronti del medico.

Ha testualmente chiesto, in parziale riforma delle sentenza appellata e previa sospensione dell'esecutività della stessa, " ### tenuto l'### s.r.l. per l'operato del Dr. ### ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 della L. n. 24/2017 e per l'effetto revocare la statuizione di condanna solidale, anche al pagamento delle spese di lite, resa nei confronti del Dr. ### e statuire in conseguenza anche in favore della concludente; in subordine dire la deducente ### tenuta a manlevare il dr. ### nei limiti di cui al contratto con vittoria di spese di compensi del primo e del secondo grado di giudizio ".

Si sono costituiti in giudizio ### e l'### s.r.l. i quali hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del motivo d'appello in quanto avente ad oggetto questione del tutto nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
Si e' costituito anche il dr. ### il quale ha aderito all'appello proposto in via principale, chiedendo revocarsi la sua condanna in solido con la struttura, ed, in subordine, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Non si sono costituiti in giudizio ### e ### .Con ordinanza emessa in data ### la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata avanzata dall'appellante.
Indi, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di ### e ### non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello prospettata in limine litis, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., da ### e dall'### s.r.l..
Osserva, invero, la Corte che la questione prospettata dalla società appellante nell'unico motivo d'appello, era stata, in realtà, sollevata, sia pure genericamente, anche in primo grado (cfr. pagg. 6/10 della comparsa di costituzione della società assicuratrice ###s, chiamato in giudizio in primo grado ad istanza dell'assicurato dr. ###).
Nel merito, l'unico motivo d'appello, ad avviso della Corte, e' manifestamente infondato e va rigettato.
Osserva la Corte che l'appellante censura l'accertamento della sussistenza della responsabilità solidale in capo al medico ed alla struttura sanitaria, contenuta nella sentenza appellata, e lamenta che il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal soggetto danneggiato, ### ha condannato in solido il medico e la struttura a risarcire il danno subito dalla paziente, asserendo che

doveva esser condannata soltanto la struttura sanitaria in assenza di prova di dolo o colpa grave in capo al medico, in applicazione dei principi dettati nella legge ### in tema di azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del personale sanitario della cui collaborazione si avvale.
Il motivo d'appello appare manifestamente infondato, perchè trascura del tutto il fatto che, nel caso in esame, la domanda di accertamento della responsabilità sanitaria e di condanna al risarcimento del danno in solido tra la struttura ed il medico e' stata proposta in primo grado dal soggetto danneggiato che aveva pieno diritto di convenire in giudizio entrambi i predetti soggetti quali autori del danno lamentato.
Non si tratta, quindi, di valutare l'esistenza dei presupposti dell'azione di rivalsa esperita dalla struttura nei confronti del medico, domanda che non e' mai stata proposta nel caso in esame, ed alla quale unicamente si applicano i principi dettati per l'azione di rivalsa contemplata dalla c.d. mini riforma ### che, com'e' noto, persegue il dichiarato intento di "garantire la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, aumentando le garanzie e le tutele per gli esercenti le professioni sanitarie e assicurando al paziente la possibilità di essere risarcito in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti", allo scopo di tutelare i pazienti, ma anche a porre rimedio alle forme di eccessiva responsabilizzazione degli esercenti la professione sanitaria, che nel tempo avevano dato luogo al fenomeno della cd. medicina difensiva.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, in realtà, nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la responsabilità solidale nei confronti del danneggiato, e, segnatamente, ha ritenuto la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria fatta valere dal paziente nei confronti della struttura sanitaria e del medico, che non muta a seguito della riforma per effetto del diverso tipo di responsabilità, che, com'e' noto, e' contrattuale in capo alla struttura, ed extracontrattuale in capo all'esercente la professione medica.
Ed infatti l'art. 2055 c.c. richiede soltanto che il fatto dannoso sia imputabile a piu' persone, ancorche' le condotte lesive siano tra

loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, ed anche nel caso in cui siano configurabili, come avviene nel caso in esame, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma deve esser riferita soltanto al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate astraendosene completamente (Cass. 1070/2019; Cass.27713/2005).
Peraltro, va osservato che proprio le disposizioni contenute nella ### confermano il pieno diritto in capo al danneggiato di agire in giudizio sia nei confronti della struttura che del medico ovvero di entrambi i soggetti, alla luce delle disposizioni (art. 9, commi 2, 3, 7) che non soltanto prevedono che non faccia stato nel giudizio di rivalsa la decisione pronunciata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della sola struttura sanitaria, ma altresì sanciscono, per il caso in cui l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale: limiti alla proponibilità (l'effettivo pagamento del risarcimento) dell'azione di rivalsa; il termine decadenziale per la proposizione della detta azione; l'inopponibilità della transazione intervenuta fra il danneggiato e la struttura sanitaria; l'impossibilità per il giudice adito per la rivalsa di desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria.
Norme, queste, la cui ratio risponde ad una maggiore tutela dell'esercente la professione sanitaria dall'azione di rivalsa e prevedono l'esigenza della sua piena partecipazione ad ogni fase, giudiziale e stragiudiziale, del giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della sola struttura sanitaria, che all'evidenza non trovano alcuna applicazione nel caso in cui siano convenuti in giudizio entrambi i soggetti ritenuti responsabili dal danneggiato e non sia proposta azione di rivalsa, com'e' accaduto nel caso in esame. ### motivo d'appello va quindi integralmente rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della società appellante e liquidate in favore degli appellati ### e ### s.r.l. e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del

valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta con distrazione in favore dei procuratori ad litem distrattari che ne fatto rituale richiesta.
Vanno invece compensate le spese del grado relativamente al rapporto fra la società appellante e ### avendo costui aderito all'appello proposto in via principale ### va statuito infine sulle spese nei confronti dei soggetti rimasti contumaci Si da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante in via principale.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 723/2024 R.G. avverso la sentenza n. 913/2024 emessa in data ### del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: - Rigetta l'appello proposto dall'appellante e conferma integralmente la sentenza appellata; - Condanna la società appellante a rifondere, in favore di ### e dell' ### s.r.l., e per essi dei procuratori distrattari che ne hanno fatto richiesta, le spese di questo grado del giudizio che liquida per ciascuno in €.9991,00, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi; - Compensa le spese del presente grado fra l'appellante e ### e nulla statuisce nei confronti degli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante del doppio importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.